

Allegato **"A"** al Rep. 45416 Fasc. 14587 dello 05.02.2020

STATUTO

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

E' costituita l'Associazione **"FIRENZE PREZIOSA E.T.S."** con sede nel **Comune di Firenze**.

La sede può essere in qualsiasi momento trasferita altrove, ma nel medesimo Comune, a seguito di deliberazione dell'Associazione stessa, senza che ciò comporti la necessità di procedere a formale modifica dello Statuto.

"FIRENZE PREZIOSA E.T.S." è una libera Associazione, apartitica e apolitica, con **durata illimitata** nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap III, art. 36 e segg. del Codice Civile, dalla normativa vigente, dal Codice del Terzo Settore, nonché dal presente Statuto.

Articolo 2

Scopi

L'Associazione non persegue fini di lucro e ha, ai sensi del comma 1 lettere d), f) e i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, lo scopo di promuovere, nel Comune di Firenze, la nascita e il consolidamento di un centro per la diffusione e la conoscenza del gioiello contemporaneo e del design orafo.

L'Associazione persegue questi scopi attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, conferenze, convegni,

mostre, spettacoli, produzione di cataloghi e video.

In particolare, l'Associazione potrà istituire corsi di formazione professionale per studenti che abbiano compiuto la scuola dell'obbligo, di istruzione secondaria superiore di secondo grado, nonché di livello universitario, post-universitario e di specializzazione, rivolti a giovani di qualsiasi nazionalità.

E' prevista anche l'organizzazione di corsi brevi, workshop e corsi estivi rivolti a persone di ogni età e ogni nazionalità.

Inoltre l'Associazione:

- organizza e gestisce mostre e rassegne di arte orafa contemporanea, sia nella propria sede che altrove, in Italia e all'estero;

L'Associazione può comunque svolgere le sue attività in tutti i settori, della promozione culturale, dell'artigianato artistico, delle arti applicate, delle arti visive e dello spettacolo, delle arti in genere, laddove i suoi organi individuino possibilità di interventi nelle forme previste dalle norme statutarie.

Per tutti i suoi fini l'Associazione potrà promuovere i rapporti con Enti di varia natura che istituzionalmente possono aiutarla a raggiungere i fini sociali e potrà collaborare, anche in modo continuativo, con altre associazioni, Enti, società che perseguono fini non contrari a quelli previsti dal presente Statuto.

A questo fine può anche acquistare marchi e brevetti, aprire nuove sedi, condurre ricerche di mercato, concorrere a bandi pubblici.

L'Associazione, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via soltanto strumentale e secondaria, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 3

Attività

Sono ritenute attività di interesse generale dell'Associazione:

- la programmazione di corsi di formazione e corsi di aggiornamento nel settore orafo;
- l'organizzazione di mostre e rassegne dedicate all'oreficeria contemporanea;
- l'organizzazione di conferenze dedicate alla oreficeria contemporanea e a tutti gli argomenti correlati;

- la programmazione di eventi teatrali e musicali utili alla promozione delle attività dell'Associazione.

Per queste attività sono individuati "responsabili di area" che restano in carica per tre anni.

La carica può essere revocata dal Consiglio Direttivo solo per gravi motivazioni e con votazione della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può individuare ogni anno, anche su sollecitazione e suggerimento degli associati o dell'assemblea, ulteriori "attività diverse", che rimangano comunque secondarie e strumentali alle "attività di interesse generale", e affidarne il coordinamento e la direzione agli associati che verranno individuati di volta in volta.

I responsabili delle diverse attività hanno il compito di individuare e incaricare collaboratori e prestatori di opera per la realizzazione delle attività loro affidate.

Ogni responsabile di settore si assume le responsabilità delle proprie scelte e sottopone al Consiglio Direttivo report intermedi, che dovranno essere approvati dal Consiglio stesso.

Solo laddove non fosse possibile sopperire al fabbisogno di professionalità (docenti, consulenti, assistenti, curatori, eccetera) tra i soci, l'Associazione si rivolgerà a professionisti esterni.

L'Associazione non può perseguire finalità lucrative, non può distribuire, anche in via indiretta, utili e avanzi di gestio-

ne, fondi o riserve comunque denominati, e deve reimpiegare ogni eventuale attivo nel perseguimento dei propri scopi.

Articolo 4

Associati

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione e continuano a farne parte; hanno diritto sempre di stare in assemblea e di voto;

- Ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di partecipazione alle assemblee e di voto;

- Onorari: persone che, per le loro qualità professionali e per la chiara fama, sono individuate come figure in grado di conferire visibilità, credibilità e serietà di intenti alla Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla individuazione dei possibili soci onorari e provvede a proporre per iscritto ai candidati la loro adesione alla Associazione.

Hanno carattere permanente ma senza diritto di voto e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono frazionabili,

non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali entro 30 (trenta) giorni dalla loro richiesta scritta.

Articolo 5

L'ammissione degli associati, Ordinari e Onorari, è deliberata, su domanda scritta, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida fino ad arrivare all'esclusione dalla Associazione.

Articolo 7

Tutti gli associati, esclusi gli Onorari, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso per nessun motivo.

Articolo 8

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, immobili e mobili;

- contributi;

- donazioni e lasciti;

- rimborsi;

- attività marginali di carattere commerciale;

- ogni altro tipo di entrata.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per gli Onorari che sono esonerati dal versamento.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Associazione, previo esame del Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9

Esercizi - Bilanci

L'anno o esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci, ogni anno, entro il mese di aprile.

Esso deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Associato.

Articolo 10

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.

Articolo 11

L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota annuale dovuta.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in sede ordinaria, e, in sede straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.

La convocazione deve essere fatta con avviso affisso all'albo della sede, almeno 15 (quindici) giorni prima della data

dell'Assemblea e/o inviato tramite e-mail o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, purchè sussista la prova dell'avvenuta comunicazione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale, all'albo della sede.

Articolo 12

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (art. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017);
- approva il regolamento interno;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione e ha comunque tutti i compiti di cui all'art. 25 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il relativo verbale.

In sede ordinaria le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Qualora in sede di prima convocazione, il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere volte a modificare lo Statuto richiedono, per la loro validità, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli

associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, sarà invece necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente.

Gli Amministratori entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (se istituito).

Il potere di rappresentanza attribuita agli Amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale suddetto o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività e restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno due dei suoi membri, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio di esercizio che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al medesimo, nonché il bilancio sociale ai sensi degli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Associati.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Articolo 15

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed è rieleggibile.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi e negoziali compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e

procedere agli incassi nonchè concedere procure nell'ambito delle sue attribuzioni.

Per gli atti di ordinaria amministrazione al Presidente dell'Associazione è attribuita permanentemente la rappresentanza dell'Associazione, anche senza previa delibera del Consiglio Direttivo, delibera preventiva che invece occorrerà per gli atti di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi la sottoscrizione del Vice-Presidente legalmente li dispensa dalla verifica del presupposto della di lui rappresentanza dell'Associazione.

Articolo 16

L'Organo di Controllo

Il funzionamento dell'Organo di Controllo, anche monocratico, nominato per volontà dell'assemblea o nei casi di sua obbligatorietà, è regolato dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore e ad esso può essere affidata la Revisione Legale dei Conti.

Articolo 17

Scioglimento e Devoluzione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto secondo le norme tempo per tempo vigenti e, in particolare, in

osservanza del disposto dell'art. 9 del Codice del Terzo Set-
tore.

Il Consiglio Direttivo o l'Organo Liquidatorio delibererà cir-
ca l'individuazione di ETS consimili negli scopi e nelle com-
petenze territoriali ai quali effettuare la devoluzione, ferma
restando le eventuali indicazioni impartite dalla Pubblica Am-
ministrazione.

Articolo 18

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme
di legge vigenti in materia.

In particolare, si applicano tutte le norme che regolano il
Terzo Settore, tempo per tempo e, in particolare, il relativo
Codice.

Tali norme, se inderogabili, prevalgono rispetto alle disposi-
zioni eventualmente dalle stesse difformi, contenute nel pre-
sente Statuto e, automaticamente, le sostituiscono nel loro
contenuto precettivo.

F.TO BALATTI ANNA

F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO